STATUTO MODIFICATIVO
Dell'Associazione Tosco Umbra di Chirurgia

Art. 1
Denominazione – Sede -Durata

La denominazione della già costituita Associazione "Società Tosco Umbra di Chirurgia" sarà modificata automaticamente con l'aggiunta dell'acronimo "Ets" una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione ETS del Registro Unico del Terzo Settore assumendo di conseguenza la dicitura di "Società Tosco Umbra di Chirurgia Ets" o "STUC Ets".

L'Associazione può utilizzare la sigla STUC nei rapporti con i terzi.

La sede dell'Associazione rimane immodificata ed è a Firenze in Largo Brambilla, 3. L'eventuale variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata

Art. 2
Oggetto

L'Associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

1. lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
3. lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

nello specifico ha lo scopo di riunire coloro che si dedicano alla Chirurgia generale e a specialità affini per favorire il progresso di questa disciplina nel campo scientifico, in quello della formazione e in quello organizzativo con la finalità di un uniforme e qualificato miglioramento nella ricerca e nella assistenza sanitaria. Ha, inoltre, lo scopo di tutelare il prestigio e gli interessi professionali dei cultori della Chirurgia e di favorire lo scambio di esperienza tra chirurghi, promuovendo tutte quelle attività culturali e pratiche, universitarie e ospedaliere che si estendono dalla prevenzione al trattamento delle situazioni di pertinenza della Chirurgia generale e specialistica.

Essa intende operare nel settore della formazione professionale e della ricerca scientifica svolgendo le seguenti attività:

- favorire lo sviluppo culturale ed il progresso della Chirurgia Generale, nonché delle discipline correlate sotto il profilo scientifico, didattico e clinico;

- stimolare la ricerca nel settore;
- promuovere attività di aggiornamento professionale con programmi annuali di attività formativa ECM;
- collaborare con Ministero della Salute, Regioni, Università, Istituti di ricerca, Aziende sanitarie e atre Istituzioni a carattere scientifico, didattico e di ricerca;
- elaborare linee-guida;
- collaborare alla evoluzione dei metodi e delle tecnologie con le industrie del settore;
- raccogliere e diffondere informazioni pertinenti al proprio campo di attività;
- organizzare convegni;
- indire Congressi annuali ordinari e straordinari;
- incoraggiare e sostenere la qualificazione professionale nell'ambito della disciplina;
- sostenere la formazione dei giovani chirurghi mediante eventi formativi on-line od in presenza ad essi interamente dedicati;
- favorire la partecipazione di giovani chirurghi ad eventi scientifici societari istituendo premi per le migliori progettualità;
- organizzare e mantenere rapporti con la Società Scientifiche di Chirurgia italiane e straniere.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente e dall'organo competente.

In particolare l'Associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi potrà inoltre promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, mostre, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.
L'Associazione – nel rispetto delle proprie finalità - potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.
L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare, ivi incluso l'acquisto e la locazione di immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili; stipulare contratti, accordi con altre associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'associazione, nel pieno rispetto di, ed in conformità a, le sue finalità statutarie e le normative applicabili.

Art. 3
Associati

Possono essere Associati senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto (senza alcuna distinzione di genere, etnia, idea o religione) che abbiano la specializzazione in Chirurgia Generale o discipline equipollenti o affini o che siano iscritti ad una Scuola di Specializzazione in area Chirurgica che condividano lo spirito dell'Associazione ed intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Gli Associati si distinguono in:

Soci fondatori
Soci ordinari

Soci juniores/specializzandi
Soci onorari
Soci sostenitori

I Soci ordinari comprendono cittadini italiani laureati in Medicina e Chirurgia iscritti o in possesso di diploma di specializzazione in Chirurgia Generale o discipline chirurgiche equipollenti.

I Soci juniores sono laureati, iscritti alla Scuola di Specializzazione o già in possesso di diploma di specializzazione (Chirurgia Generale o discipline chirurgiche equipollenti) di età non superiore a 35 anni.
Possono essere rappresentati in Consiglio Direttivo in numero di due (2)

I Soci onorari sono personalità sia italiane che straniere che per meriti scientifici abbiano contribuito in maniera significativa al progresso della Chirurgia Generale.

I Soci sostenitori sono tutti coloro interessati alla materia e a sostenere le finalità dell'Associazione

Art. 4
Diritti e Doveri

Tutti gli Associati hanno diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate individuate in questo statuto, anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto stesso e di eventuali regolamenti;
c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi della società.

Gli Associati hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con gli interessi del sodalizio.
Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, la cui entità è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali, il cui valore non è rivalutabile, non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte che saranno regolate in base al Codice Civile.

Le domande di coloro che desiderano essere nominati Associati devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo.
L'ammissione degli Associati è subordinata al parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo che deve provvedere a dare risposta (motivata se negativa) con lettera semplice o email, comunque in ogni forma scritta in cui sia possibile ottenere la prova della risposta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

La nomina di Associato Onorario può essere conferita, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea generale a maggioranza.

Tutti gli Associati possono essere incaricati dal Consiglio Direttivo di partecipare o condurre gruppi di lavoro, ricerche scientifiche o attività che siano coerenti con le finalità e gli scopi dell'Associazione

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell' Associazione e di corrispondere le quote associative.

La cessazione dallo status di Associato ordinario o juniores si verificherà per i seguenti motivi:

1. dimissioni
2. morosità entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo del pagamento quota associativa
3. per radiazione pronunciata dai 2/3 dei soci presenti alla assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato.

La perdita, per qualsiasi caso, dello status di Associato non da diritto alla restituzione di quanto versato alla associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 5

Volontari e Copertura Assicurativa

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati
2. Il Presidente
3. il Consiglio Direttivo
4. il Collegio dei Probiviri
5. il Collegio dei Revisori dei Conti (se richiesto dalla normativa)
6. il Comitato Scientifico

Sono cariche sociali dell'Associazione:

1. il Presidente
2. il Presidente Uscente
3. i Vice Presidenti
4. il Segretario
5. il Tesoriere
6. i Consiglieri

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma incarico in un organismo dell'Associazione deve attestare (mediante autocertificazione) l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati inerenti all'attività svolta dall'Associazione pena l'esclusione dall'incarico stesso
Chiunque ricopra una carica sociale o assuma incarico in un organismo della Società deve rendere esplicite, attraverso apposita dichiarazione, situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse o essere in competizione e/o conflitto con le finalità, gli interessi e gli scopi della STUC, nella sostanza e nella forma, in conformità a quanto contenuto nel Regolamento societario.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli Associati, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dai Vice Presidenti cui può conferire delega di firma.

Art. 7
Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o sia richiesto da almeno i 2/3 dei soci.
Ogni socio purché in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di partecipare all' Assemblea, ciascuno con diritto di un voto, ogni associato può farsi rappresentare a mezzo delega, ogni associato non può partecipare con più di una delega.
È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Ai sensi degli art 25 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Assemblea ha il compito di:
- definire le linee operative e di indirizzo della Società;
- eleggere, dopo votazione a scrutinio segreto, i componenti degli organi sociali
- revocare, dopo votazione a scrutinio segreto i componenti degli organi sociali

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare la relazione, il rendiconto economico e finanziario annuali predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle materie che alla stessa vengono poste dal Consiglio Direttivo, al quale altrimenti, vengono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- eleggere, dopo votazione a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni della Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della metà + 1 dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti a maggioranza dei voti.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in Assemblea sulle deliberazioni riguardanti le approvazioni di bilanci e che riguardino eventuali loro responsabilità.

L'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è convocata per:

1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto della Società; sulla trasformazione, fusione o scissione
2. deliberare sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio

L'avviso di convocazione della Assemblea Straordinaria avviene secondo le stesse modalità previste per la convocazione della Assemblea Ordinaria.
in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;

in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e la regolarità del voto, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Art. 8
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni 3 (tre) anni durante la fase congressuale, nell'ambito di un solo giorno, a scrutinio segreto, e come previsto dalla legge, non sono ammesse deleghe.
In questa occasione verranno messi ai voti le cariche:
-del Presidente che entra in carica

-del Consiglio Direttivo, che entra in carica

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a. Il Presidente eletto dai soci ed approvato dalla assemblea generale dei soci;
b. 2 Vice- Presidenti;
c. 7 Consiglieri fra i soci ordinari;
d. 2 fra i soci juniores;
e. Il Segretario generale con compiti amministrativi individuato dal Presidente ed approvato dal Consiglio Direttivo. Coordina il Consiglio di Segreteria composta da soci individuati dal Presidente e approvati dal Consiglio Direttivo
f. Il Tesoriere
g. Il Past-President;

L'assemblea nomina il consiglio direttivo nelle persone di:
Professor Antonio Taddei – Presidente
Dottor Graziano Ceccarelli – Vicepresidente
Professor Daniele Marrelli – Vicepresidente
Dottor Sandro Giannessi – Tesoriere
Dottor Massimo Buononato – Segretario
Dottor Giancarlo Basili – Consigliere
Professor Fabio Cianchi – Consigliere
Professor Roberto Cirocchi – Consigliere
Professor Massimo Chiarugi – Consigliere
Dottor Christian Galatioto – Consigliere
Dottor Francesco Guerra – Consigliere
Professor Emanuele Federico Kauffmann – Consigliere

Il Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Assemblea. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione, con distinzione tra quella attinente alla attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti, per un massimo di due mandati consecutivi.

I Consiglieri e tutti coloro che a vario titolo fanno parte del Consiglio Direttivo hanno il dovere di concorrere ad incrementare il numero dei Soci attraverso iniziative personali o di gruppo di carattere scientifico.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito

Il Consiglio Direttivo designa fra gli eletti il Segretario Generale ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina nel suo ambito i Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo disegna e rende operante lo Statuto della Società, provvede alla emanazione del regolamento da sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale e vigila sulla sua applicazione.
Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Società, ne amministra le sostanze, concorre attivamente alla organizzazione scientifica dei Congressi ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato dallo Statuto per attuare gli scopi della Società.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di società esterne per la gestione organizzativa e di uno o più impiegati con funzioni di segreteria.

Il Consiglio Direttivo costituito da 7 (sette) a 15 (quindici) membri votati dall'assemblea si riunisce, in presenza o in teleconferenza, in via ordinaria per almeno tre volte l'anno, e in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Componenti l'Assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi ai Componenti presso le loro residenze o via e-mail; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni.
L'avviso stesso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione, in presenza o in teleconferenza, quando vi partecipano due terzi dei componenti, in seconda convocazione quando vi partecipa la metà più una. I componenti, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto da seguirsi per ogni deliberazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del/la Presidente, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto nel qual caso la delibera messa al voto si intende respinta se non ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 9
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto a partire dalla prima Assemblea degli Associati, dura in carica due anni ed è composto da tre membri effettivi con anzianità sociale di almeno 3 anni. Il Collegio è coordinato dal Presidente.
Il Collegio dei Probiviri vigila sul comportamento morale dei soci e, su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o dei singoli soci, instaura e istruisce le procedure a carico di quei soci il cui comportamento risulti lesivo della onorabilità della associazione o sia in contrasto con le norme dello statuto sociale.
Completata l'istruttoria anche dopo aver ascoltato le parti interessate, il Collegio le trasmette al Consiglio Direttivo, il quale dopo averla analizzata nel corso di una riunione, la porta per competenza alla Assemblea dei soci per le eventuali decisioni conseguenti.

Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti (se obbligatorio secondo normativa vigente) è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni ed è composto da tre membri, di cui almeno un membro scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali
Nel corso della prima riunione i tre membri eleggono il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria della associazione e vigila sulla corretta applicazione dello statuto e delle delibere di assemblea dei soci. Si riunisce almeno ogni 6 mesi, dietro convocazione del Presidente, per la verifica dei fatti

amministrativi sociali e presenta una propria relazione allo schema di bilancio consuntivo predisposto dal CD. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 11
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico (CS) elabora le linee programmatiche dell' Associazione in campo scientifico e culturale, sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, congressi, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio avanzate dai soci dopo averne valutato il merito in relazione agli obiettivi che la Società si prefigge. Presiede alla stesura di eventuali linee guida e ne cura la pubblicazione e diffusione.
Verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica e ne cura la pubblicazione sul sito web della Società.
Il Consiglio Direttivo su sua proposta ed in concerto con il Presidente nomina almeno 3 soci in regola con gli obblighi statutari che sono in possesso di produzione scientifica qualificata.
I componenti del CS durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Art. 12
Regolamento

La Società Tosco Umbra di Chirurgia si dota di un Regolamento contenente disposizioni complementari a quelle contenute nello Statuto, prevalentemente di carattere operativo.

Art. 13
Libri Sociali

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) L'Associazione deve predisporre i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 14
Bilancio

Ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) L'Associazione deve predisporre le scritture contabili e il bilancio nel seguente modo:

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15
Patrimonio

Ai sensi dell’ art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Patrimonio è costituito:
a) dalle quote sociali
b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo
c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Le attività patrimoniali della STUC fanno parte del fondo patrimoniale della stessa e sono vincolate all'oggetto della stessa.
La STUC prevede di finanziare le attività sociali e le attività didattiche di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento, i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle Autorità competenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo permanente salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16
Amministrazione

L'amministrazione patrimoniale è affidata al Consiglio Direttivo che ha l'obbligo di consegnare alla fine del mandato la documentazione contabile ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'insediamento degli stessi.
Le entrate sono destinate a coprire le spese di funzionamento (amministrazione, spese segreteria, pubblicazioni di atti, di brochure di eventi, opere scientifiche e didattiche) ed eventuali riviste della Società.
Le somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere depositate presso Istituti bancari designati dal Presidente della Società con approvazione del Consiglio Direttivo.
I residui attivi eventualmente risultati dal bilancio annuale saranno accantonati in una riserva indivisibile e destinati ad attività degli esercizi futuri.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 4 (quattro) mesi dalla fine dell'anno a cui si riferisce.
Il bilancio deve essere reso pubblico per gli Associati ogni anno mediante comunicazione integrale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, dalla quale il bilancio deve essere approvato.

Art. 17
Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 49 del CTS, la decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da un numero di Associati che rappresentino I 3/4 degli iscritti all'Associazione.
L' Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti gli/le associati/e contenente esplicitamente la proposta di scioglimento dell'Associazione.

Ai sensi degli art 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione del RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio.

Art. 18
Sanzioni

Gli Associati possono essere espulsi su delibera del Consiglio Direttivo per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità della Associazione. La decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo è comunicata agli interessati e registrata nei Libri sociali.

Art. 19
Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firenze, **Letto, approvato e sottoscritto**

1.Basili Giancarlo

2.Buononato Massimo

3.Ceccarelli Graziano

4.Chiarugi Massimo

5.Cianchi Fabio

6. Cirocchi Roberto

7.De Prizio Marco

8. Galatioto Christian

9.Giannessi Sandro

10. Guerra Francesco

11.Kauffmann Emanuele Federico

12.Marrelli Daniele

13. Taddei Antonio